ON.LE TRIBUNALEORDINARIO DI MESSINA

	SEZ. LAVORO	
	Ricorso in riassunzione	
Nel	ll'interesse dell'Avv. GIANLUCA VALENTI , nato a Palermo il	
03.9	9.1972, C.F. VLNGLC72P03G273D, residente in Messina, via	
Pan	noramica dello Stretto n. 1416, rappresentato e difeso, giusta procura	
in (calce, dall'Avv. Gianclaudio Puglisi (C.F.: PGLGCL81S19F158O; fax:	
090	05726244) e dall'Avv. Fabrizio Mandanici (C.F.:	
MN	NDFRZ72S28F158B, fax 090-71327), elettivamente domiciliato presso	
lo s	studio di quest'ultimo, sito in Messina, Via dei Mille n.243, e con	
don	micilio digitale all'indirizzo pec: gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it e	
avv	r.fmandanici@pec.giuffre.it.	
	contro	: 19646e
- P	Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale	A Serial#
rap	presentante pro tempore, rappresentato e difeso <i>ex lege</i>	TURE
dall	l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina	CTRONIC SIGNATURE CA Seria#: 19e466
- P	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della	CTRONI
Fun	NZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore,	TED ELE
rap	presentato e difeso <i>ex lege</i> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato	Ε αυλμ
di N	Messina	DCAMER
- I	Inail - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli	Da: INFC
INF	FORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro	Emesso
tem	npore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale	rmato Da: MANDANICI FABRIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED EL
dell	lo Stato di Messina	NANICI F
- I	ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale	Ja: MANI
		mato D

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso ex lege	
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina	
- MINISTERO DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro	
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale	
dello Stato di Messina	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale	
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso <i>ex lege</i>	
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina	
- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro	
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale	
dello Stato di Messina	
- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, in persona del legale	Φ
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso <i>ex lege</i>	#: 19646
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina	CA Serial
FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante pro tempore,	ATURE (
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato	NC SIGN
di Messina	ECTRO
e nei confronti	FIED EL
LA PLACA SANTO (LPLSNT86P20F126D) nato il 20.09.1986 a Menfi	REQUAL
(AG) ed ivi residente in Piazzale Rotolo G. n. 2,rappresentato e difeso	OCAME
dagli Avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe	o Da: INF
Gatto.	O Emess
FATTO	FABRIZI
Il Dipartimento della funzione pubblica organizzava il concorso	imato Da: MANDANICI FABRIZIO Emesso Da: INFOCAMER E QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19e466
come di seguito indicato avvalendosi della Commissione	Da: MAN
	irmato

Interministeriale RIPAM per l'espletamento della relativa procedura.

interministeriale Rit Min per respictamento dena relativa procedura.	
Il Bando veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie	
Speciale "Concorsi ed esami" n. 68 del 27 agosto 2019 con successivo	
avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta	
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed	
esami" n. 60 del 30 luglio 2021 (all.1).	
Era prevista la selezione di due profili: CU/GIUL (Funzionario	
amministrativo per INAIL, INL e Ministero del Lavoro) e CU/ISPL	
(Ispettore del lavoro).	
Il ricorrente inviava la propria istanza di partecipazione al	
Concorso per il profilo CU/GIUL, tramite l'apposito Portale, e così	
partecipava alla prova selettiva per il profilo superandola con	
punteggio di 24.625 (all.2).	7. 19646e
Dalla graduatoria finale di merito aggiornata per il profilo	A Serials
CU/GIUL, validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del	ATURE C
25.05.2022, e pubblicata in data 06.06.2022, l'Avv. Valenti risultava	Firmato Da: MANDANICI FABRIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 196466
collocato nella posizione 810 e così assegnato alla sede INAIL di	ECTRO
Chiavari (GE) (all.3).	FIED EL
La sede di Chiavari assegnata risultava, tra le scelte effettuate, al	ZE QUAL
n. 13, dunque successiva rispetto alle sedi siciliane scelte con priorità in	OCAMEF
quanto più vicine alla località di residenza, Messina (all.4).	Da: INF
Con i provvedimenti impugnati, del 23.09.2022 (all.5) e del) Emessc
5.10.2022 (all.6), l'Amministrazione, "tenuto conto delle istanze	ABRIZIC
pervenute dalle amministrazioni di sostituzione dei vincitori rinunciatari	DANIC! F
e di assegnazione di ulteriori risorse" procedeva allo scorrimento delle	Da: MAN
3	Firmato
	Il Bando veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 68 del 27 agosto 2019 con successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 60 del 30 luglio 2021 (all.1). Era prevista la selezione di due profili: CU/GIUL (Funzionario amministrativo per INAIL, INL e Ministero del Lavoro) e CU/ISPL (Ispettore del lavoro). Il ricorrente inviava la propria istanza di partecipazione al Concorso per il profilo CU/GIUL, tramite l'apposito Portale, e così partecipava alla prova selettiva per il profilo superandola con punteggio di 24.625 (all.2). Dalla graduatoria finale di merito aggiornata per il profilo CU/GIUL, validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 25.05.2022, e pubblicata in data 06.06.2022, l'Avv. Valenti risultava collocato nella posizione 810 e così assegnato alla sede INAIL di Chiavari (GE) (all.3). La sede di Chiavari assegnata risultava, tra le scelte effettuate, al n. 13, dunque successiva rispetto alle sedi siciliane scelte con priorità in quanto più vicine alla località di residenza, Messina (all.4). Con i provvedimenti impugnati, del 23.09.2022 (all.5) e del 5.10.2022 (all.6), l'Amministrazione, "tenuto conto delle istanze pervenute dalle amministrazioni di sostituzione dei vincitori rinunciatari e di assegnazione di ulteriori risorse" procedeva allo scorrimento delle

gı	raduatorie precisando che "A partire dalle ore 17,30 del giorno 23
Se	ettembre 2022 e fino alle ore 17,30 del giorno 30 settembre 2022 gli
ia	donei collocati nella graduatoria profilo CU/GIUL dalla posizione 851
ai	lla posizione 1247 <u>devono inviare la scelta dell'amministrazione e della</u>
Se	ede di destinazione, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il
si	istema Step One".
	In sostanza, i vincitori idonei "per scorrimento" hanno avuto la
p	ossibilità di scegliere la sede a copertura delle posizioni resesi vacanti
co	on priorità rispetto a chi era già stato assunto.
	L'Avv. Gianluca Valenti impugnava gli atti indicati in epigrafe
p	roponendo ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del
Li	azio (all.7).
	Si costituivano le amministrazioni resistenti ed il
co	ontrointeressato, chiedendo il rigetto del ricorso, e, all'esito della
ca	amera di consiglio del 22.11.22, il Collegio adottava l'ordinanza n.
71	170/22 (all.8) di rigetto della domanda cautelare.
	Ritenendo non condivisibili le conclusioni ivi contenute, il
ri	icorrente proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato (all.9),
is	scritto al n. RG. 243/2023, in seno al quale, all'esito della camera di
co	onsiglio, il Collegio accoglieva l'appello ai fini della sollecita fissazione
d	ell'udienza pubblica ritenendo che " <u>la questione contenziosa necessita</u>
<u>p</u> .	eraltro di un sollecito approfondimento proprio della fase di merito".
	In particolare veniva precisato che: "Deve essere pertanto
es	saminata la possibilità di differenziare il caso di rinunce intervenute
pi	rima della presa di servizio da parte dei candidati che precedono in
4	



araduatoria.	ner	l'inotesi	che il	consequente	aaaravio	di lavo	oro degli uffici
9. 000000000000000000000000000000000000	P	· ·p o cost		00.10090.100	4,9,9,4,10		

organizzativi non corrisponda a effettivi rischi per il servizio agli utenti	
e, pertanto, non possa giustificare la pretermissione del criterio del	
merito, essenziale corollario dei principi di cui all'art. 97 Cost.". (all.10)	
Veniva così fissata l'udienza pubblica del 17.10.2023 per la	
trattazione del ricorso nel merito innanzi al TAR Lazio.	
Nel frattempo l'amministrazione adottava un secondo	
provvedimento di scorrimento della graduatoria, del 7.02.2023 (all.11),	
invitando ulteriori idonei classificati in posizione deteriore rispetto al	
ricorrente; tale provvedimento veniva impugnato con ricorso per	
motivi aggiunti (all.12).	
Nelle more del giudizio come su introitato il ricorrente veniva	
assegnato in via temporanea, a far data dall'01/06/2023 e ad oggi in	
servizio in tale sede, presso la Direzione Territoriale INAIL di Messina	
con modalità di lavoro decentrato.	
In data 20.06.2023, l'Amministrazione adottava un terzo	
provvedimento di scorrimento (all.13) che, tuttavia, ritenuto altrettanto	
illegittimo come quelli impugnati con il ricorso introduttivo e con il	
primo ricorso per motivi aggiunti, veniva avversato con il secondo	
ricorso per motivi aggiunti (all.14).	
All'esito dell'udienza pubblica del 17 ottobre 2023, con	
ordinanza collegiale n.15935 del 27 ottobre 2023, veniva disposto il	
rinvio della trattazione del merito, mancando i termini a difesa, stante	
la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, e veniva	
contestualmente dato avviso di possibile inammissibilità, per difetto di	



	In vero all'esito della successiva udienza pubblica tenutasi in	
	data 30 gennaio 2024 il Tar di Roma, con sentenza n. 4207/2024,	
	pubblicata l'01/03/2024 (all.15), ha così statuito:	
	- dichiara il ricorso, come in epigrafe proposto, inammissibile per	
	difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell'ambito della	
	giurisdizione del Giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro,	
	davanti al quale l'odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine e	
	per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a	
	* * * *	
	In ragione di ciò il ricorrente Avv. Gianluca Valenti intende	
	riassumere il giudizio <i>de quo</i> ed a tal fine si riportano	υ-
	integralmente le ragioni di illegittimità dei provvedimenti	#: 19646
	impugnati già spiegate nel ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio:	CA Seria
	I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14,	ATURE
	COMMA 2 E COMMA 4 DEL BANDO; DEGLI ART. 3, 97, 117, 1° C.,	NIC SIGN
	COST.; DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA	LECTRO
	APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ,	LEED E
	IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO -	TE QUA
	ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI	ОСАМЕ
	TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI	o Da: INI
	PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - INGIUSTIZIA	O Emess
	MANIFESTA	FABRIZI
	Come premesso in narrativa, con provvedimento di scorrimento	Firmato Da: MANDANICI FABRIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUAL FIED ELECTRONIC SIGNATURE GA Serial#: 19e466
	della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e	Da: MA
I	6	Firmate

delle sedi per scorrimento della graduatoria, relativo al Concorso RIPAM

UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23.9.2022, sul sito internet di Formez PA, l'Amministrazione ha proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, <u>illegittimamente e immotivatamente</u> invitando soltanto i candidati, vincitori a seguito di scorrimento, a manifestare l'"ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili", <u>senza</u> <u>procedere prima ad una riassegnazione, tra i candidati già</u> <u>vincitori, delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi</u> <u>disponibili o, comunque, senza consentire anche ai candidati già</u> <u>assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione</u> <u>delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza.</u> Al riguardo, l'art. 14, 4° c., del Bando, così come l'Avviso di manifestazione della preferenza sedi pubblicato sul sito internet di Formez PA in data 7.6.2022, hanno previsto che "4. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, <u>le sedi che</u> <u>eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito</u> <u>di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di</u> <u>lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano</u> <u>intervenute durante l'espletamento del periodo di prova – come</u> disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali <u> 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore</u> <u>di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità</u>

<u>di vincitori della presente procedura concorsuale</u>. [...]".

L'Amministrazione ha errato, tuttavia, nell'applicare l'esclusione

R

ivi contenuta ai casi di rinunce incorse anche prima del "periodo di prova", e non, esclusivamente, a quelle rinunce o interruzioni del rapporto di lavoro instaurato con INAIL successive alla presa di servizio. La decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria, invitando soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento a manifestare l'"ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili", si pone in violazione non solo degli artt. 3 e 97 Cost. e ha prodotto un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede in violazione di regole procedimentali espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost. È manifesta la lesione degli interessi dell'odierno ricorrente, posto che i suddetti posti disponibili saranno assegnati, come nel caso del controinteressato oggi evocato in giudizio, a candidati risultati vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria e, pertanto, collocati in posizione deteriore rispetto all'Avv. Valenti. In sostanza la previsione che esclude i candidati già vincitori dalla possibilità di scegliere "le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante **l'espletamento del periodo di prova"**, non può che riguardare solo ed esclusivamente le rinunce intervenute dopo la "prima" accettazione della sede da parte del candidato vincitore idoneo, perché tale interpretazione si evince chiaramente dal dato letterale della norma. infatti, si arriverebbe all'assurda Diversamente opinando,



conclusione per cui il candidato risultato vincitore per scorrimento di graduatoria potrebbe effettivamente scegliere la sede più vicina alla propria residenza, a dispetto del vincitore di concorso già assegnato, come nel caso dell'Avv. Valenti, <u>il quale di fatto vedrebbe venir meno la</u> garanzia di priorità di scelta della sede in base all'ordine di graduatoria, <u>in totale violazione dell'art. 14, 2° c., del Bando secondo cui</u>: "<u>I</u> <u>candidati vincitori potranno scegliere l'amministrazione e la sede</u> <u>secondo l'ordine di graduatoria"</u>. *Il* provvedimento di scorrimento della graduatoria, contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, determinano un'obiettiva alterazione degli esiti del concorso, perché privilegia le scelte espresse ex post (da candidati che inizialmente nemmeno si sono collocati in posizione utile) rispetto a quelle espresse dai candidati rimasti ab origine vincitori del concorso e collocatisi in posizione più favorevole. E ciò si pone in palese contrasto con i più basilari principi di cui in rubrica, regolanti l'azione amministrativa nonché con le previsioni, anche di rango costituzionale, poste a presidio dell'accesso all'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni in condizioni di uguaglianza e, soprattutto, secondo un criterio meritocratico. A tal riguardo, preme altresì evidenziare che, proprio alla luce delle predette considerazioni e per evitare di incorrere nei richiamati profili di illogicità e illegittimità, diverse Amministrazioni hanno sviluppato la buona prassi di procedere, prima dello scorrimento della graduatoria, ad una fase di interpello dei candidati già assunti,



finalizzata all'eventuale rimodulazione delle assegnazioni già disposte	1	finalizzata	all'eventuale	rimodulazione	delle	assegnazioni	già	disposte.
---	---	-------------	---------------	---------------	-------	--------------	-----	-----------

ر	Non è ragionevole, infatti, che alcuni posti rimangano vacanti in virtù di	
i	rinunce e/o decadenze di candidati vincitori che non gradivano la sede	
	loro assegnata, senza che possa e debba procedersi ad una	
i	riassegnazione di tali sedi tornate disponibili in favore degli altri	
,	candidati vincitori, che pure per le stesse avevano espresso una	
i	preferenza prioritaria rispetto alla sede assegnata. <u>Mentre possono</u>	
	giovarsi di tali sedi tornate disponibili candidati idonei risultati vincitori	
<u>.</u>	solo per scorrimento di graduatoria, collocati in posizione	
į	inferiore/deteriore rispetto ai primi.	
	È evidente, dunque, l'illegittimità del provvedimento di	
	scorrimento e di invito a scegliere le sedi rimaste vacanti del 23.9.2022,	
(così come degli atti successivi quali, ad esempio, le scelte effettuate dai	
(controinteressati (vincitori per scorrimento) che dovranno, pertanto,	
	essere annullati con la conseguenza che dovrà essere consentito all'Avv.	
	Valenti di operare la scelta in via prioritaria presso una delle altre sedi,	
	site nella Regione Sicilia, che presentino posti disponibili.	
	Non è inutile evidenziare, peraltro, che l'INAIL Direzione Centrale	
	Risorse Umane, con nota del 22.9.2022, ha indetto una procedura di	
i	mobilità interna su base regionale (anche per il personale dell'area C).	
ı	Tale procedura di mobilità, da un lato, conferma che non sussistono	
	esigenze di servizio tali per cui l'Amministrazione resistente abbia	
i	necessità che l'Avv. Valenti permanga nella sede "INAIL – Chiavari",	
	dall'altro, unitamente allo scorrimento di graduatoria indetto, con le	
i	relative illegittime modalità di assegnazione delle sedi, rende urgente la	
	10	_



riassegnazione del ricorrente presso una delle sedi preferite sita nella

•		
	Regione Sicilia, atteso che le stesse potrebbero essere occupate a breve in	
,	ragione della procedura di mobilità suddetta, ovvero dell'assegnazione	
•	conseguente a scorrimento di graduatoria.	
	Si precisa che, dagli elenchi delle sedi disponibili, pubblicati	
(dall'Amministrazione in sede di primo scorrimento, infatti, risultava	
·	confermato che i posti vacanti per le sedi INAIL, rispetto ai quali i	
,	vincitori "per scorrimento" hanno formulato la loro preferenza sonostati:	
	D. R. SICILIA (Palermo) 1	
	ENNA 1	
	CATANIA 1	
	MESSINA 1	
	TRAPANI 2	: 19646
	PALERMO - TITONE 1	A Serial#
	SIRACUSA 1	ATURE C
	Alla luce di quanto esposto, dunque, gli atti impugnati in epigrafe,	ic sign
é	e, in primo luogo, il Provvedimento di scorrimento della graduatoria e	ECTRON
•	contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per	PED EL
Š	scorrimento della graduatoria, l'art. 14, 4° c., del Bando e l'Avviso di	E QUAL
,	manifestazione della preferenza sedi, di per sé e anche nella parte in cui	OCAMER
Š	siano interpretati nel senso in questa sede censurato, devono essere	. Da: INF
•	annullati, in quanto illegittimi, per i vizi denunciati in rubrica, con	Emesso
•	assegnazione in servizio dell'Avv. Gianluca Valenti presso una delle altre	ABRIZIG
	sedi, site nella Regione Sicilia, che presentino posti disponibili, per le	Firmato Da: MANDANICI FABRIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUAL FIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 196466
·	quali ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL –	Ja: MAN
	11	Firmato [
	11	

Chiavari".

II. ILLEGITTIMI	ITA' DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITA' DEI	
PROVVEDIMENTI	GIA' IMPUGNATI CON IL RICORSO	
PRINCIPALE		
I successivi	provvedimenti di scorrimento adottati dalle	
Amministrazioni r	resistenti scontano le medesime illegittimità	
sopra rilevate, perc	ché connessi e consequenziali al provvedimento	
impugnato con il ric	corso principale.	
DOMANDA CAUTE	LARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES	
Gli scorrime	enti della graduatoria rendono urgente ed	
improcrastinabile l'a	dozione di un provvedimento cautelare, che possa	
costituire un'anticip	pazione di tutela in favore del ricorrente. In	
riferimento al fumus	s boni juris, da quanto finora esposto appare di	CTRONIC SIGNATURE GA Serial#: 19e466
tutta evidenza la for	ndatezza delle ragioni addotte dal ricorrente. Per	CA Seria
quanto attiene al <i>per</i>	iculum in mora, giova precisare che nella denegata	WATURE
ipotesi di non a	ccoglimento dell'istanza di sospensione dei	NIC SIGN
provvedimenti imp	ugnati, risulterebbe assolutamente grave ed	LECTRO
irreparabile il pregiuo	dizio patito dall'Avv. Valenti.	LFED E
La citata esige	enza cautelare è ancor più attuale, inoltre, alla luce	REQUA
della recente decisio	ne dell'Amm.ne di fissare al 1º luglio 2024 la presa	FOCAME
di servizio di quell	lo che è da ritenersi l'ultimo scorrimento del	so Da: IN
concorso in discussi	one (stante la scadenza della graduatoria in data	IO Emess
25.05.2024) (all.16),	col rischio concreto, pertanto, che l'Avv. Valenti	FABRIZ
benché vincitore	e portatore di interessi reali ed effettivi	NDANICI
all'assegnazione in	una sede siciliana quale quella di residenza,	Firmato Da: MANDANICI FABRIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELE
12		Firmat

Messina, (dove è presente una posizione ancora vacante alla data del

dell'atto, qualora Codesto Tribunale la ritenga opportuna.

	P. Q. M.	
	Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di	
	comparizione delle parti e discussione della causa, respinta ogni	
,	contraria istanza, deduzione ed eccezione e con riserva di meglio ed	
	ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, Voglia accogliere il	
	presente ricorso e, per l'effetto,	
	In via cautelare - adottare ogni provvedimento d'urgenza ritenuto	
	idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito,	
	Nel merito - disapplicare o, con ogni altra statuizione, privare di	
	efficacia i provvedimenti impugnati, meglio specificati in ricorso e, per	
	l'effetto, accertare il diritto del ricorrente alla scelta in via prioritaria di	
	una delle sedi, site nella Regione Sicilia, resesi disponibili.	‡: 19e46ē
	Con ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di	A Serials
	giudizio ed ai compensi di difesa.	ATURE (
	Salvo ogni diritto, azione e/o ragione.	IO SIGN
	Messina, 06 giugno 2024	ECTRON
	Avv. Fabrizio Mandanici Avv. Gianclaudio Puglisi	FIED EL
		E QUAL
		OCAMER
		Da: INF
		nato Da: MANDANICI FABRIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Seria #: 196466
		ABRIZIO
		ANICIF
		ла: MANI
		nato [